

COMUNE DI SORISO
Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.53

OGGETTO:

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA MEDIA INFERIORE. DIRETTIVA.

L'anno duemilaventuno addì dieci del mese di novembre alle ore diciotto e minuti zero nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MONTI FELICE - Sindaco	Sì
2. CAVAGNINO AUGUSTO - Vice Sindaco	Sì
3. MONGINI MASSIMO - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Presiede Monti Geom. Felice nella sua qualità di Sindaco. Partecipa alla seduta la Dr.ssa Anna Laura Napolitano, Segretario Comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte dei Responsabili di servizio interessati.

OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA MEDIA
INFERIORE. DIRETTIVA.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 il Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in relazione alle sue competenze.

Soriso, 10/11/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to (Sabrina Vicario)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 il Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, in relazione alle sue competenze.

Soriso, **10-nov-2021**

Il Responsabile del Servizio
(f.to Dr.ssa Isabel Maruzzo)

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il diritto allo studio è principio costituzionalmente garantito e il servizio di trasporto scolastico nei piccoli Comuni e nei Comuni montani più che altrove è un servizio pubblico imprescindibile onde assicurare la raggiungibilità delle scuole per gli studenti ed è fondamentale che venga riconosciuto quale fase di più ampie strategie locali contro spopolamento e abbandono dei territori;
- I Comuni, in particolare i più piccoli e quelli montani, hanno da sempre provveduto ogni anno a integrare le tariffe dello scuolabus pagato dagli utenti, con finanziamenti previsti nel proprio bilancio comunale, e in alcuni casi anche a coprire interamente i costi dello scuolabus.

DATO ATTO che la Corte dei conti in più occasioni ha evidenziato come né il dl 55/1983, convertito dalla richiamata legge n.131/1983, né il decreto 31 dicembre 1983 del Ministero dell'Interno ricomprendano tra i servizi pubblici locali a domanda individuale quello di trasporto scolastico affermando il principio secondo cui *<< il trasporto scolastico è un servizio pubblico, ma non potendo essere classificato tra quelli a domanda individuale, non possono allo stesso reputarsi applicabili i conseguenti vincoli normativi e finanziari che caratterizzano i servizi pubblici a domanda individuale, espressamente individuati dal menzionato D.M. n. 131/1983.>>*;

ATTESO che la Sezione autonomie della Corte dei Conti, con delibera n. 25 del 7 ottobre 2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: «Gli Enti locali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio, quali declinati dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e della clausola d'invarianza finanziaria, possono dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico all'utenza. Fermo restando i principi di cui sopra, laddove l'Ente ravvisi la necessità motivata dalla sussistenza di un rilevante e preminente interesse pubblico oppure il servizio debba essere erogato nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli e/o disagiati, la quota di partecipazione diretta dovuta dai soggetti beneficiari per la fruizione del servizio può anche essere inferiore ai costi sostenuti dall'Ente per l'erogazione dello stesso, o nulla o di modica entità, purché individuata attraverso meccanismi, previamente definiti, di gradazione della contribuzione degli utenti in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui gli stessi versano» (del. n. 25/SEZAUT/2019/QMIG del 18/10/2019).

DATO ATTO che, in definitiva, il servizio di trasporto scolastico deve essere inteso come un “servizio pubblico essenziale”, posto a garanzia del diritto allo studio, la cui erogazione è doverosa per legge e deve essere assicurata da tutti i soggetti costituenti la Repubblica Italiana (art. 114 Cost.) sulla base del principio di sussidiarietà verticale. In conformità a tale principio l'erogazione del servizio spetta all'Ente Locale, in quanto soggetto più prossimo al cittadino. L'Ente locale, potrà poi, con una scelta da adottare in conformità con il perseguimento dell'interesse pubblico, optare per l'erogazione del servizio in forma gratuita, oppure con una contribuzione delle famiglie «in considerazione del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente», senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

DATO ATTO che le linee di indirizzo dettate dalla citata deliberazione della Sezione delle Autonomie ha trovato, poi, normativa conferma nel decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni in legge n. 159 del 20 dicembre 2019, , che, all'art. 3, secondo comma, ha disposto quanto segue: *“2. Fermo restando l'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, purché sia rispettato l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.”*

Tutto ciò premesso, dato atto che gli Enti locali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio, quali declinati dalla legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di bilancio 2019) e della clausola d'invarianza finanziaria, possano dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico all'utenza;

ATTESO che, anche per quest'anno scolastico, l'Amministrazione Comunale intende supportare la utenza afferentemente alle spese di trasporto scolastico degli alunni, residenti in Soriso, frequentanti la scuola media inferiore, tratta Soriso-Gozzano a/r, e precisamente per il periodo febbraio – giugno 2022;

ATTESO altresì che il servizio di trasporto pubblico provinciale è svolto con autobus di linea dalla società Autoservizi Comazzi srl;

RILEVATO che, con l'introduzione da parte della Regione Piemonte del nuovo sistema BIP (biglietto integrato Piemonte) e l'emissione agli abbonati di tessera elettronica non è più possibile procedere ad un affidamento con relativa emissione di fattura nei confronti del Comune di Soriso;

RITENUTO, pertanto, di procedere al rimborso del costo degli abbonamenti, periodo febbraio-giugno 2022, alle famiglie degli alunni frequentanti la scuola media inferiore che fruiscono di detto servizio di trasporto, tratta Soriso-Gozzano, dietro presentazione di ricevute di avvenuto pagamento;

EVIDENZIATO che le risorse destinate alla parziale copertura dei costi del servizio a supporto dell'utenza sono già stanziati a bilancio e garantiscono l'ossequio della clausola d'invarianza finanziaria espressa nel divieto dei nuovi e maggiori oneri;

PRECISATO che il rimborso *de quo* avverrà a consuntivo e precisamente con la conclusione dell'anno scolastico;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espresso dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi dai presenti nelle forme di legge,

DELIBERA

Per quanto in premessa esposto, che forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) Di approvare la direttiva in argomento.
- 2) Di demandare al responsabile del servizio tutti gli atti conseguenti.

Con separata, successiva, unanime votazione palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, stante l'urgenza di dar corso agli adempimenti consequenziali.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : Monti Geom. Felice

Il Segretario Comunale
F.to : Dr.ssa Anna Laura Napolitano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 423 del Registro delle Pubblicazioni

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data del 29-nov-2021 ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 267/2000.

Soriso, lì 29-nov-2021

Il Segretario Comunale
F.to:Dr.ssa Anna Laura Napolitano

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Soriso, lì 29/11/2021

Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Anna Laura Napolitano

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

lì, _____

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Anna Laura Napolitano